

- In subordine, che non le erano stati rimborsati i costi cd. recurring (cioè degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) pur riconosciuti al consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 125 *sexies* del TUB (dlgs. 385/1993);
- Che, infatti, la clausola che escludeva la debenza di tali rimborsi in caso di estinzione anticipata del finanziamento era da intendersi illegittima;
- Che, il comportamento del resistente aveva cagionato un danno ingiusto da risarcire ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p. e da quantificare in via equitativa in euro 3.000,00.

Insisteva per l'accoglimento delle proprie domande previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio che provvedesse a verificare l'usurarietà dei tassi.

Si costituiva in giudizio PRESTITALIA la quale contestava tutte le avverse deduzioni e argomentazioni, eccependo in particolare:

- che il 31.12.2011 la Cliente aveva estinto anticipatamente il contratto di finanziamento n. _____ ed aveva ricevuto a titolo di rimborso euro 2.980,69 per "*abbuono interessi al 4,9500 % non maturati dal 01/01/2012 alla scadenza*" (doc. 2 fascicolo resistente non contestata da parte ricorrente);
- che, comunque, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era inammissibile perché parte ricorrente aveva fornito documentazione generica, indeterminata, ossia incapace di fondare il convincimento del giudice in un procedimento sommario di cognizione;
- che, in ogni caso, l'azione di ripetizione proposta doveva intendersi prescritta per i corrispettivi sino al 10.01.2010 essendo trascorsi più di 10 anni dalla data di notifica del ricorso;
- che, l'azione di ripetizione degli interessi proposta doveva intendersi prescritta per decorso del termine quinquennale così come l'azione avversaria di risarcimento;
- che, quanto agli oneri dell'intermediario, gli importi erano stati incassati da KTESIOS S.P.A. mentre i primi assicurativi anticipatamente versati erano stati incassati da NET INSURANCE S.p.A. con la conseguenza che PRESTITALIA SPA non aveva legittimazione passiva relativamente a questi importi;

- che, in ogni caso, non aveva assolto all'onere probatorio su di essa incombente depositando, mediante una perizia di parte, conteggi astratti e non giustificati e, comunque, contrari alla normativa di riferimento applicabile e senza alcuna indicazione del danno asseritamente patito;
- che, al momento della sottoscrizione del contratto di cui è causa, il tasso applicato (pari al 10,74%) era inferiore al tasso-soglia di usura relativo al periodo di riferimento (pari al 15,22%) per cui non vi erano profili di usurarietà originaria;
- che nel calcolo del TEG, non poteva essere ricompreso il costo pattuito per l'estinzione anticipata né gli oneri o le spese "ulteriori" rispetto a quelli considerati dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura adottate da Banca d'Italia;
- che, in virtù del principio di irretroattività ex art. 11 disp. Prel. C.c., non poteva trovare applicazione l'art. 125 *sexies* TUB in quanto introdotto successivamente alla sottoscrizione del contratto (19.11.2008);
- che trovava applicazione, però, l'art. 125 TUB ed, infatti, la ricorrente aveva ricevuto quali oneri non maturati l'importo di euro 2.980,69.

Chiedeva, quindi, di respingere tutte le domande *ex adverso* formulate perché infondate sia in fatto che in diritto ovvero di compensare le voci a credito e a debito tra le parti. .

All'udienza del 25.02.2020, il Giudice sentite le parti si riservava.

*

Anzitutto, deve essere esaminata la compatibilità del presente rito con le domande esperite dal essendosi a ciò opposto il resistente.

Come noto, il procedimento sommario di cognizione, introdotto con la legge di riforma n. 69/2009, è caratterizzato dall'essere un procedimento a cognizione piena ma a struttura semplificata.

Ciò vuole dire che la sommarietà del rito riguarda esclusivamente la natura semplificata e destrutturata della fase istruttoria e non certo l'accertamento o il contraddittorio.

La valutazione delle compatibilità dello strumento scelto dalla parte che introduce il ricorso è rimesso alla valutazione insindacabile del Giudice, il quale, accertato il rispetto dei



presupposti indicati al co. 1 art. 702 bis c.p.c., deve condurre una verifica in concreto avendo riguardo alla complessità dell'istruttoria da individuarsi in base al *thema decidendum*; sul punto, così si è espressa la Cassazione che ha affermato che "la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione" (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6563 del 14 marzo 2017); di recente, Corte appello Milano sez. I, 05/11/2019, n.4393).

Anche la richiesta di CTU formulata da parte ricorrente di per sé non determina l'incompatibilità del rito con la fattispecie in giudizio in quanto deve ritenersi ammissibile, anche nell'ambito di una istruttoria semplificata, una C.T.U. eseguibile con rapidità e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 195 c.p.c. (Cassazione civile sez. I, 29/01/2014, n.1904). Alla luce di quanto sinora detto, quindi, si ritiene la compatibilità del rito scelto con il giudizio instaurato.

In via sempre preliminare deve essere trattata l'eccezione sollevata da parte resistente relativa all'intervenuta prescrizione – decennale o quinquennale - del diritto della . . . ad agire con l'azione di ripetizione.

Come noto, il contratto di finanziamento si caratterizza per la unitarietà della prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) in maniera frazionata nel tempo (cfr. Cass. Sent. n. 2086 del 30.01.08; sent. n. 17798 del 30.08.11). Il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. n. 17798/2011).

Nel caso di specie, considerato che il contratto *de quo* veniva sottoscritto in data 19.11.2008 per la concessione di un prestito con delega di pagamento al datore di lavoro e che è stato estinto anticipatamente il 31.12.2011, è agevole rilevare che questa ultima data deve essere considerata come *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione decennale.

L'eccezione di prescrizione deve quindi essere disattesa.

Nel merito, la prima questione sollevata dal ricorrente volta all'accertamento dell'usurarietà dei tassi TEG del contratto è infondata per i motivi che seguono.

La sentenza che il tasso effettivo del finanziamento sottoscritto sarebbe usurario e produce a sostegno della sua pretesa una perizia contabile di parte nella quale il consulente ha accertato che *"il TEG così ottenuto considera le somme conteggiate comprensive degli oneri eventuali (commissione estinzione anticipata) è superiore al TEG di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del contratto"*.

Come noto, l'art. 644 c.p., come modificato dalla L. n. 108/96, nel delineare il reato di usura dispone al co. 3 che *"la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"* e al co. 5 che *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

Il citato articolo, come noto, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 2 della l. n. 108/96 che prevede che il Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia (artt. 106 e 107, D.lgs. 1.9.1993, n. 385) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Il co. 4 del citato articolo, poi, prevede che *"il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà"* (tale limite è stato modificato con dall'art. 8, co. 5, lett. d, D.L. 13.5. 2011, n. 70 applicabile ai contratti a far data dal 14.05.2011).

Successivamente, sempre sul punto, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica (art. 1 co. 1 d.l. 394/00 convertito in L. 24/01), chiarendo che *"ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma,*

del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Chiarito il quadro normativo, nell'ambito delle controversie bancarie si è posto il problema dell'esatta individuazione delle voci da includere nel calcolo del TEG.

In linea generale, come ribadito costantemente dalla Suprema Corte, "la normativa di divieto dei rapporti usurari così come in radice espressa dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, nel suo art. 1 considera rilevanti **tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito**" (Corte di Cassazione n. 8806 del 5 aprile 2017); in sostanza, tutti quegli oneri che sono strettamente connessi al finanziamento.

Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse, spese notarili, costi di gestione del conto e interessi di mora; sono, invece, incluse le spese di istruttoria, spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.

Diversamente, ed è questo il profilo dirimente, non va computata ai fini dell'usura la commissione di estinzione anticipata.

Ed infatti, tale commissione ha la funzione di compensare la Banca delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione nell'ipotesi in cui il cliente intenda esercitare tale sua facoltà (Tribunale Roma n. 18278/2018) e, quindi, **non svolgendo alcuna funzione remuneratoria dell'erogazione del credito non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto.**

Per questa ragione, nella determinazione del tasso effettivo globale, l'esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilita dalle vigenti "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia al punto C4 che così recita: "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica".

D'altronde, tale impostazione è l'unica accoglibile ove si considera che il principio sotteso alla disciplina antiusura impone il **confronto dei soli dati omogenei** - giuridicamente ed

economicamente - come recentemente affermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui la "indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale [...] disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi" (Cassazione civile SS.UU., 20/06/2018, n.16303).

Alla luce di quanto sinora detto, emerge chiaramente che la ricostruzione contabile prospettata dalla ricorrente si rivela erronea – senza, quindi, dovere procedere con una consulenza tecnica d'ufficio contabile - in quanto il calcolo del TEG è avvenuto includendo l'ammontare della commissione di estinzione anticipata (1% del capitale residuo come da art. 1.2 del contratto di mutuo).

Ed infatti, andando ad analizzare il contratto per cui è causa emerge che al 19.11.2008 (data di sottoscrizione del finanziamento), il tasso-soglia per determinare l'usura determinato dalla l. 108/1996 era del 15,22%, mentre il TEG pattuito equivaleva al 10,74%, con la conseguenza che deve essere esclusa la usurarietà originaria del suddetto tasso.

Quanto alla seconda doglianza sollevata dall; [REDACTED] relativa alla richiesta di rimborso delle spese non maturate a seguito di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento si evidenzia quanto segue.

Parte ricorrente fonda la propria domanda sul testo dell'art. 125 sexies TUB (introdotto con d.lgs. 140/2010) che stabilisce che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore" e che "in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Come poc'anzi detto, tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. n. 141/2010 che recepisce la Direttiva europea 2008/48/CE del 23.4.2008; all'art. 16 tale direttiva prevede, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, che il consumatore "ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

Appare evidente che, essendo il contratto in questione concluso nel 2008, non può trovare applicazione la disciplina invocata in quanto introdotta successivamente (per l'appunto nel 2010 e valevole solo dalla sua entrata in vigore in data 19.09.2010). È appena il caso di

ricordare, infatti, che l'art. 11 delle Preleggi sancisce il principio secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"; in applicazione di tale principio, la disciplina dettata dall'art. 125 sexies TUB - la quale, non avendo natura processuale, non è neppure soggetta al principio *tempus regit actum* - non può che trovare applicazione ai contratti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore.

Data per pacifica l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB al contratto di finanziamento stipulato tra le parti in causa, risulta, tuttavia, condivisibile l'opinione di una parte della giurisprudenza secondo cui "anche se non risulta applicabile al caso in esame l'art. 125-sexies TUB...tuttavia si ritiene che il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento,... possa già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 TUB" (Tribunale Torino, 6.3.2019; Tribunale Torino 29.03.2019 n. 1543).

Inoltre, ricondurre il rapporto *de quo* alla sola disciplina ex art. 125 TUB non trova ostacolo dal contenuto della citata direttiva 2008/48/CE che, non avendo natura di direttiva *self-executing* (Tribunale di Monza, 22.11.2019 n.2573), necessita di essere trasposta nell'ordinamento interno mediante una normativa di recepimento che è per l'appunto il d.lgs. 140/2010.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, l'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento sottoscritto PRESTITALIA deve ritenersi regolata dall'art. 125 co. 2 TUB che prevedeva in capo al consumatore - nella versione *ratione temporis* vigente - "La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR". Sul punto, concorda anche parte resistente. L'art. 125 TUB, poi, come è noto, è una norma di carattere imperativo e tale circostanza comporta l'intangibilità del diritto in essa sancito: da ciò consegue che eventuali deroghe possono intercorrere tra le parti solo in senso più favorevole al cliente ai sensi dell'art. 127 TUB.

Riconosciuto il principio del riconoscimento al consumatore del diritto ad ottenere un'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di rimborso anticipato ed in difetto di un deliberato da parte del CICR, il richiamo normativo al concetto di "costo complessivo del credito" può dedursi dall'art. 3 co. 1 del decreto del Ministero del Tesoro del 8.7.1992 secondo cui "il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".

In sostanza le locuzioni "equa riduzione del costo del finanziamento" e "oneri maturati fino a quel momento", utilizzate dalle norme temporalmente applicabili, rimandano chiaramente a **quella parte dei costi del finanziamento dei quali la Banca non è più onerata per effetto dell'adempimento anticipato.**

Sul punto si suole, quindi, distinguere tra due tipologie di quote di costi denominate *up-front* e *recurring*: i primi corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto di credito e non sono mai rimborsabili mentre i secondi sono riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili in misura maggiore o minore a seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto. In definitiva, il contraente ha diritto soltanto al rimborso dei costi *recurring* riguardando servizi e prestazioni non godute in ragione dell'estinzione anticipata del contratto.

Spetta, quindi, al giudice, cui il consumatore si è rivolto chiedendo la restituzione dei costi anticipati e privi ormai di controprestazione, procedere alla loro individuazione e quantificazione attribuendo significato logico-giuridico alle espressioni utilizzate nel contratto sottoscritto.

Venendo al caso in esame, l'art. 1.2 del contratto di finanziamento stipulato fra le parti e depositato agli atti espressamente prevedeva che "in caso di estinzione anticipata del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a), b) c,) d), e) non saranno rimborsate come pure quelle espresse nel successivo art. 7"; in sostanza era stata pattuita l'esclusione del rimborso di: a) commissioni bancarie a copertura delle attività preliminari; b) commissione dovute a KTESIOS SPA – intermediario - per l'attività istruttoria del prestito etc;

c) rivalsa per oneri erariali; d) spese fisse; g) premi anticipatamente dovuti relativi alla polizza di assicurazione; 7) spese e tasse di bollo e registro sull'atto richieste dagli Uffici Fiscali.

Anzitutto, alla luce di quanto sinora detto, si rileva che la previsione del rimborso dei soli interessi scalari residui debba intendersi come pattuizione *contra legem* (art. 125 TUB) già alla data di stipula del contratto, ancorché specificatamente sottoscritta dal Cliente, con la conseguenza che se ne dovrà dichiarare la nullità.

Quindi, al fine di individuare i costi recurring il cui rimborso spetta in linea di massima al cliente, è necessario procedere alla concreta valutazione e distinzione delle voci esposte in contratto.

La prima voce del costo del finanziamento che si legge in contratto (art. 1.1 lett. a) è di Euro 771,49 e riguarda spese a "*copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito*".

Il tenore della causale del costo è tale da non lasciare alcun dubbio sulla natura "up front" dello stesso: si tratta di commissioni bancarie riguardanti l'iter della pratica, dalla richiesta del finanziamento alla stipula del relativo contratto. Tale costo non è, quindi, rimborsabile alla cliente in quanto relativo ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto.

La seconda voce di costo è di Euro 3.405,00 e riguarda "*spese/commissioni dovute alla società procuratrice, quale intermediario incaricato, per l'attività istruttoria; per la definizione dei rapporti contabili e per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata*" (art. 1.1. lett. b).

Dalla lettura dell'articolo, ed in assenza di qualunque altra documentazione sul punto della cui produzione era senz'altro onerata la [REDACTED] ex art. 2967 c.c., anche tale costo deve essere considerato "up front" in quanto trattasi di un onere sostenuto in vista della stipula del finanziamento e contestualmente esauritosi. Invero, è possibile che l'attività dell'agente non si esaurisca con la conclusione dell'accordo contrattuale ben potendo, quest'ultimo, svolgere ulteriori attività di intermediazione anche nel corso del rapporto di credito ma tali attività, certamente rimborsabili, devono essere provate da chi fa valere in giudizio il diritto.

Pertanto, allo stato degli atti e in virtù della formulazione testuale del pt. B) dell'art. 1.1. del contratto di finanziamento, si ritiene che tale costo non sia rimborsabile alla cliente perché



da considerare *up-front* e, quindi, tale impostazione rende superflua ogni disquisizione sull'eccezione difetto di legittimazione passiva da parte di PRESTITALIA.

La terza voce di costo pari a euro 53,61 corrisponde a "*rivalsa degli oneri erariali*" e deve ritenersi un costo collegato alla stipulata del contratto per cui non rimborsabile.

La quarta voce di costo riguarda le "*spese fisse, tra le quali le spese di registro e di notifica*". Trattasi in buona sostanza di spese che riguardano le operazioni di prelievo mensile della rata di finanziamento ovvero le spese di gestione del finanziamento. Tali costi sono calcolati sull'ipotetica intera durata della polizza con la conseguenza che venendo meno il contratto non vi è alcun motivo che può giustificare la loro mancata restituzione; trattasi, quindi, di costi *recurring*.

Ne consegue che, applicando il criterio di calcolo denominato "*pro rata temporis*", che consiste nella divisione dell'intero costo (Euro 270) per il numero delle rate pattuite (n. 120) e nella moltiplicazione del risultato per il numero delle rate residue (n. 84 essendo l'estinzione anticipata intervenuta alla 36^a rata) ha, quindi, diritto al rimborso di euro 189 (che è anche pari al 70% del finanziamento estinto secondo il calcolo confermato anche da decisione n. 748 del 26 gennaio 2017 del Collegio di Roma dell'ABF).

La quinta voce di costo è quella relativa "*ai premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione*".

Anche i costi assicurativi rientrano tra i *costi recurring* e devono essere rimborsati; questo perché la cessazione del rischio coincide con il momento di estinzione anticipata del contratto di finanziamento con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1896 c.c., "*l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata*". Ciò comporta che, ove il pagamento dei premi è avvenuto anticipatamente ed in una unica soluzione, il Cliente ha diritto a vedersi rimborsata la quota corrispondente alla parte di contratto non goduta.

PRESTITALIA eccepisce, sul punto, il difetto di legittimazione sostenendo che unico soggetto passivo del rapporto deve essere l'assicuratore avendo percepito direttamente gli importi.

La questione non può trovare risposta nell'art. 22 co. 15 *quater* e *sexies* L. 221/2012 (applicabile ai contratti anche stipulati prima del 1.12.2010 ma in essere al 19.12.2012) che prevede che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento o del mutuo, le imprese

(assicuratrici) devono restituire al debitore assicurato la parte di premio pagato e non goduto con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso è l'impresa assicuratrice (Trib. Torino, nn. 3944/2015 e 1354/2016); né tantomeno nell'art. 49 Regolamento ISVAP n. 35/2010 che prevede: *"nei contratti di assicurazioni connessi a [...] finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato, le imprese nel caso di estinzione anticipata [...] del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria"* (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 577 del 2018; Tribunale Torino sez. III, 29/03/2019, n.1543; Tribunale Monza, 22/11/2019, n. 2573).

Pertanto, in assenza in atti della Convenzione sottoscritta tra la Banca e l'assicuratore (in atti al doc. 3 vi è solo il certificato di polizza ma non la convenzione di assicurazione), posto che il contratto di finanziamento e quello assicurativo sono causalmente connessi, valorizzata la circostanza che la Banca è il dominus dell'intera operazione (rimane naturalmente ferma la facoltà della Banca di agire in regresso nei confronti della compagnia assicurativa per quanto rimborsato al cliente a titolo di premio assicurativo) e che l'importo dell'assicurazione rientra nello stesso capitale finanziato, devesi rigettare l'eccezione sollevata da PRESTITALIA (così Tribunale Torino 10/01/2019, n.84; Tribunale Torino 08/03/2019, n.1101).

Tale impostazione trova conforto anche nell'accordo intercorso tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), in data 22 ottobre 2008, secondo cui - nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto - *"il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"*.

D'altronde sotto il profilo processuale non di carenza di legittimazione passiva deve a rigore parlarsi poiché - secondo il noto insegnamento della Suprema Corte - *"la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore,*

indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso"; laddove quando "le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito" (così Cass., 26 settembre 2006, n. 20819).

Nulla sul punto ha depositato PRESTITALIA.

Devesi pertanto procedere al calcolo della quota del predetto costo da restituire alla

Applicando il criterio di calcolo denominato "*pro rata temporis*", seguendo le indicazioni precedentemente evidenziate e contenute nella decisione n. 3583/2015 del Collegio ABF di Milano, si ha l'importo di euro 882,90 euro che corrisponde alla percentuale del finanziamento estinto (70% di euro 1.261,25).

Alla luce di quanto sinora detto, preso atto che l'istituto di credito ha correttamente provveduto, nel conteggio di estinzione anticipata del finanziamento, a scomputare gli interessi riferiti alle somme che sarebbero state oggetto di successiva corresponsione (euro 2.980,69), deve essere riconosciuto anche il rimborso complessivo di euro 1.071,90 per quota "spese fisse, tra le quali le spese di registro e di notifica" e "per premi assicurativi" oltre interessi legali, ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del reclamo (28.06.2019) al saldo.

Devesi, infine, rigettare la domanda di risarcimento del danno derivante dall'usurarietà del TEG in quanto infondata. Avendo, infatti, ritenuto non accertata l'usurarietà del TEG ne deriva che il reato lamentato da ricorrente non sussiste e di conseguenza viene a cadere il presupposto per la richiesta risarcitoria.

Ai fini della statuizione in punto spese occorre procedere alla valutazione complessiva dell'esito del giudizio e rilevare, da un lato, che _____ a diritto di ottenere da PRESTITALIA il pagamento della quota di costi recurring pari ad euro 1.071,90, a fronte di rimborsi chiesti in Euro 8.515,87 oltre euro 3.000 per il risarcimento del danno patito; dall'altro, che PRESTITALIA ha sempre chiesto l'integrale rigetto di ogni domanda di

controparte e comunque l'accertamento del difetto di legittimazione passiva relativamente a parte dei richiesti rimborsi.

Per tale ragione appare legittima, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 2/3 e la condanna della resistente alla rifusione a controparte del rimanente 1/3, nella misura liquidata utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della giustizia del 10.3.2014 n. 55 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del 8 Marzo 2018, N. 37, applicabile a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27.04.2018) (scaglione da euro 1.100 a euro 5.002- parametri medi per le sole fasi di studio, introduzione e discussione in relazione al valore effettivo della controversia e dell'attività processuale espletata)

PQM

Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- dichiara nullo l'art. 1.2 del contratto di finanziamento del 19.11.2008 e per l'effetto condanna PRESTITALIA SPA al rimborso in favore del [redacted] della quota "per spese fisse, tra le quali le spese di registro e di notifica" pari ad Euro 189 e della quota "per premi assicurativi" pari a euro 882,90 per complessivi euro 1.071,90 oltre interessi legali, ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del reclamo (28.06.2019) al saldo;
- rigetta ogni altra domanda proposta da [redacted] nei confronti di PRESTITALIA SPA;
- condanna PRESTITALIA SPA rifondere in favore [redacted] legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, 1/3 delle spese di lite sostenute che si liquidano, già ridotte, in complessivi € 540 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. oltre euro 40 per spese vive.

Così deciso, in Varese il 24.03.2020

Il Giudice
Flaminia D'Angelo